

Proposta di legge

Legge di stabilità per l'anno 2020

Relazione illustrativa

Art. 1: L'articolo modifica alcuni contenuti della l.r. 77/2016 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), così come modificata dalla l.r. 57/2017 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016), che disciplina i casi di occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico, per coloro che non hanno avuto il rilascio del titolo per inerzia della pubblica amministrazione (intendenza di finanza, province) pur avendo in alcuni casi fatto specifica istanza alla provincia e in altri casi pagato sempre un'indennità. Le modifiche proposte si rendono necessarie a seguito di quanto rilevato nel corso dei primi anni di attuazione delle suddette norme. A seguito dell'elevato numero di occupazioni senza titolo emerse si è reso necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2021 per il rilascio della concessione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 77/2016, da parte degli uffici regionali, al fine di portare a termine le verifiche avviate sulle occupazioni in questione. L'articolo posticipa il termine per il rilascio della concessione da parte del settore regionale competente ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021. Nelle more della definizione del procedimento di rilascio della concessione, stabilisce inoltre le modalità con cui il settore regionale competente è autorizzato ad introitare gli indennizzi determinati per le annualità 2019-2020 ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016. Lo slittamento dei tempi necessari per consentire la conclusione della procedura di rilascio delle concessioni a tutti i soggetti ancora occupanti senza titolo dal 31.12.2019 al 31.12.2021, è suscettibile di determinare minori entrate a titolo di imposta regionale sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche, stimate in euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Art. 2: La l.r. 32/2009 prevede interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. A questo scopo la legge individua due linee di intervento: 1) quella prevista dall'articolo 3 con il quale si incarica la Giunta di predisporre un programma d'interventi a valenza triennale che deve essere attuato in collaborazione con i soggetti del Terzo Settore, il cui finanziamento è pari a 50.000,00 euro; 2) quella prevista dall'articolo 3 bis Progetto "Spesa per tutti" che consiste nell'applicazione di sconti dedicati a determinati beni, individuati fra quelli di prima necessità, a cittadini residenti in Toscana sulla base della loro condizione economica, il cui finanziamento è pari a 150.000,00 euro. Col nuovo bilancio è possibile completare la copertura finanziaria dell'intervento disciplinato dalla nuova programmazione triennale di cui all'articolo 3, integrando lo stanziamento di 200.000,00 euro per l'annualità 2022.

Art. 3: Si interviene sulla l.r. 68/2011, che all'articolo 82 prevede un contributo (spese correnti) in favore dei primi 50 comuni in situazione di maggiore disagio. A questa misura si aggiunge con la norma in commento un contributo per spese di investimento rivolto a tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti, da concedere in proporzione al valore del disagio, previa attribuzione di una somma minima uguale per tutti. Si tratta, perciò, di una misura non finalizzata a singole e nominate tipologie di interventi (es. scuole, edifici pubblici, ecc.) ma alla generalità di interventi di investimento, liberamente scelti dal comune. La deliberazione di Giunta attuativa della norma stabilirà la disciplina di dettaglio (termini, documentazione, ecc.) e indicherà per ogni comune il massimo del contributo concedibile. La disciplina prevista comporta la gestione unitaria delle risorse. Da qui anche la necessità di "appoggiare" la concessione e la liquidazione dei contributi, lo stato di realizzazione delle opere, ecc. su attestazioni degli organi comunali e su quanto risulta dalle informazioni contenute nella banca dati del MEF relativa agli investimenti e nel sistema informativo dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

Artt. 4 e 5: In considerazione dei compiti spettanti al collegio sindacale in materia di controlli sulla contrattazione collettiva integrativa, si intende:

- specificare che questi vertono anche sulle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- inserire la responsabilità del controllo sul rispetto dei vincoli economico-finanziari del piano dei fabbisogni di personale con valenza triennale, adottato annualmente sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziaria adottati dalla Regione Toscana.
- in relazione a tali modifiche, incrementare del 5% i compensi spettanti ai membri del collegio, ivi compreso il caso in cui il collegio svolge anche la funzione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La spesa attuale per il collegio dei revisori ammonta a 203.100 euro per l'anno 2020; con la modifica normativa in parola la spesa prevista passa ad euro 215.100 euro con un incremento di 12.000 euro, tenuto conto anche degli oneri riflessi.

Art. 6: Si tratta della rimodulazione delle spese previste per la realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alle opere propedeutiche e connesse, allo scavalco ferroviario di Livorno ed al collegamento ferroviario in Garfagnana, attraverso l'erogazione a Rete ferroviaria italiana (RFI) di contributi straordinari per un importo massimo di euro 12.500.000,00, con lo spostamento in avanti di un anno, portando quindi lo stanziamento retto dal bilancio in approvazione sulle annualità 2021 e 2022, e rinviando ai successivi bilanci per le ulteriori annualità, con termine conclusivo posticipato dal 2039 al 2040.

Art. 7: Si tratta della rimodulazione delle spese previste per la realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno, con lo spostamento in avanti di un anno, portando quindi lo stanziamento retto dal bilancio in approvazione sulle annualità 2021, portato da 12.500.000,00 a 6.250.000,00, e 2022, e rinviando ai successivi bilanci per le ulteriori annualità, con termine conclusivo posticipato dal 2039 al 2040.

Art. 8: Si tratta della rimodulazione delle spese previste per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree tra il porto di Marina di Carrara e la città, con riferimento alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto, con l'importo stabilito in euro 850.000,00, e lo spostamento in avanti di un anno, portando quindi lo stanziamento retto dal bilancio in approvazione sulle annualità 2021 e 2022, e rinviando ai successivi bilanci per le ulteriori annualità, con termine conclusivo posticipato dal 2039 al 2040.

Art. 9: La Legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) all'articolo 25 comma 1 lettera b) distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Ritenendo che le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di efficientamento non debbano essere considerate entrate regionali straordinarie, le modifiche introdotte all'articolo 2 della l.r. 89/2016 con la presente norma sono finalizzate ad eliminare l'errata previsione del carattere di straordinarietà di tali entrate, che si ritiene possano avere un carattere sporadico ma non straordinario. Conseguentemente viene eliminato il vincolo di destinazione imposto dal comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 89/2016, che non può essere imposto ad entrate ricorrenti. Tali modifiche normative non hanno comunque alcun effetto sul bilancio regionale.

Art. 10: Si modifica l'articolo 29 della l.r. 60/2016 prevedendo che, per l'anno 2020, sia autorizzata la spesa di euro 170.000,00 anziché di 150.000,00, assicurando la copertura dei 20.000,00 euro

aggiuntivi per l'espletamento da parte del Centro Regionale di Accessibilità (CRA) delle attività di consulenza e supporto al settore competente presso la Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, in materia di accreditamento degli organismi formativi, attraverso il Centro regionale per l'accessibilità di cui all'articolo 27 della stessa legge 60/2017. Con deliberazione della Giunta del 29 luglio 2019, n. 987, è stato approvato il progetto presentato dal CRA che ha ad oggetto l'attività di consulenza e supporto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ai fini dell'accREDITamento degli organismi formativi.

In tale atto, la Giunta regionale dà atto che l'Azienda USL ha presentato un dettaglio di spesa al settore regionale competente, con una previsione di spesa, per gli ultimi cinque mesi del 2019, pari a 10.000,00, tenuto conto del numero di pratiche e del compenso dei consulenti di cui si avvale il CRA. Ne consegue che per la previsione annuale di spesa per tale attività riferita all'anno 2020, è stato tenuto conto che le richieste di consulenza al CRA saranno almeno il doppio delle richieste previste per questi ultimi cinque mesi del 2019, attestando in tal modo l'autorizzazione di un finanziamento aggiuntivo pari ad euro 20.000.

Art. 11: Con la presente disposizione la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo anche per l'anno 2022 finalizzato ad interventi di manutenzione dei percorsi sulla Via Francigena, sempre sulla base di un costo medio a chilometro stimato in 300,00 euro, prevedendo che la Giunta disciplini le modalità di assegnazione, in considerazione della giusta ponderazione delle risorse con riguardo ai tratti con maggiori criticità manutentive.

Art. 12: Con l'articolo 9 della l.r. 77/2017 si è confermato l'interesse della Regione alla realizzazione di specifici interventi contro la violenza di genere. Nei limiti delle attuali disponibilità di bilancio si disciplina la prosecuzione dei citati interventi, autorizzando lo stanziamento di euro 205.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Art. 13: Con l'articolo 14 della l.r. 77/2017, ai fini del mantenimento dell'efficienza dei tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale previsti nel PRIIM, è stato disciplinato un contributo regionale alle spese di manutenzione che gravano sugli enti proprietari delle infrastrutture. Le somme da prevedere, in assenza di un modello analitico di dettaglio, sono state stimate in modo parametrico considerando le principali categorie di interventi, a partire da quanto già previsto per la manutenzione delle strade regionali (vedi DGR n. 989/2018). Con la presente modifica normativa dell'art. 14 della l.r. 77/2017 si provvede comunque unicamente alla prosecuzione del finanziamento fino al 2022, definendo altresì una riduzione della spesa complessiva prevista per il quinquennio di euro 164.000,00 complessivi. Infatti l'importo complessivo di spesa previsto per gli interventi di cui all'art. 14 della l.r. 77/2017, come modificato con il presente articolo, risulta pari a complessivi 874.000,00 a fronte della somma di euro 1.038.000,00 attualmente autorizzata a legislazione vigente.

Art. 14: Ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs 152/2006 i tombamenti dei corsi d'acqua, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua insistente sul demanio idrico, fluviale, lacuale e su tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012. n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica: Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) non sono consentiti. Sebbene sussista tale divieto, i recenti eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale hanno evidenziato la sussistenza, in alcuni contesti territoriali urbanizzati, di situazioni particolarmente critiche dal punto di vista idrogeologico, tali da necessitare la programmazione, partendo dal territorio di riferimento, di interventi sui tratti coperti dei corsi d'acqua. L'articolo 18 della l.r. 77/2017 ha fornito una prima risposta alle problematiche connesse alla messa in sicurezza dei tratti coperti dei corsi d'acqua mediante la realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano o, almeno, riducano il rischio idraulico garantendo o ripristinando la funzionalità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati. Ora si rifinanzia la misura secondo questa

articolazione: euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022.

Art. 15: La l.r. 81/2017 ha costituito un fondo per la concessione di contributi destinati all'acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone con disabilità per la modifica degli strumenti di guida. Col presente articolo la dotazione del fondo è rifinanziata per le annualità 2021 e 2022, nella misura di 200.000,00 euro per ciascun anno.

Art. 16: Con questa modifica si intende dare riscontro ad una richiesta dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (cfr nota DAR 0017139 P-4 37.1.2 del 7.12.2018), che nel dicembre dell'anno scorso, aveva segnalato l'assenza di previsioni sulla "gratuità dell'incarico" di coordinatore dell'articolazione territoriale. La Giunta aveva inizialmente inserito la modifica nella proposta di legge di manutenzione, il cui rinvio nell'approvazione consiliare ha suggerito, dato che l'impegno comincia a essere risalente, di anticiparne la sottoposizione al Consiglio.

Art. 17: La modifica nasce dall'esigenza di rispettare l'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico). L'articolo 8, infatti, contiene una disposizione sulla responsabilità, che per quanto conforme alla disciplina statale, è estranea alla competenza legislativa regionale, disciplinata dall'articolo 117 della Costituzione. La Giunta aveva inizialmente inserito la modifica nella proposta di legge di manutenzione, il cui rinvio nell'approvazione consiliare ha suggerito, dato che l'impegno comincia a essere risalente, di anticiparne la sottoposizione al Consiglio.

Art. 18: Ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 68/18 l'ex ospedale di Luco di Mugello è stato conferito dalla Regione al patrimonio della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; nelle more del perfezionamento del passaggio di proprietà alla Fondazione, e nell'ambito del contributo alla ripatrimonializzazione della Fondazione stessa, si ritiene opportuno contribuire alla sua riqualificazione con un contributo di euro 500.000,00 a favore della Fondazione che potrà così valorizzare il cespite patrimoniale. L'importo di euro 500.000,00 è uguale a quello già previsto a valere sul bilancio di previsione 2019/2021 attualmente vigente per la realizzazione dei lavori da parte della Regione Toscana sul complesso immobiliare in questione. Poiché la legge regionale di cui sopra ha previsto il passaggio di proprietà dell'immobile alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il finanziamento dei lavori di ristrutturazione è stato trasformato in contributo straordinario agli investimenti di tale soggetto da erogare a valere sull'esercizio 2020.

Art. 19: Le aree sciistiche della Toscana, così come prevedeva la legge regionale 93/1993 (Norme in materia di piste da sci ed impianti a fune ad essi collegate), sono state individuate in dettaglio dalla Delibera del Consiglio Regionale 31 gennaio 1995, n. 23. Tale atto individua i tre comprensori sciistici: Montagna Pistoiese, Amiata, Garfagnana e la località di Zum Zeri nonché i comuni che ne fanno parte. La Regione Toscana in questi anni è intervenuta con politiche pubbliche di investimento al sostegno del settore sciistico mediante contributi per il rinnovo degli impianti di risalita e per spese in attività correnti. In base alla l.r. 86/2014, è stato emanato (previa individuazione di risorse regionali a ciò destinabili) un bando annuale per il "Sostegno al Sistema Neve in Toscana". Anche per il 2019/2020 è emersa la necessità di un sostegno verso tutti gli impianti privati per i quali è obbligatorio provvedere al rinnovo vita tecnica, rivolto alle sole PMI che hanno in proprietà o gestiscono tali impianti; si prevede la concessione di contributi in conto capitale per interventi di revisione degli impianti sciistici di interesse regionale, cui ora è possibile aggiungere le risorse per l'anno 2021, pari a euro 140.000,00 alla precedente dotazione di euro 720.000,00, in base ai dati sulle scadenze tecniche che riguardano tutti gli impianti di risalita della Regione Toscana.

Art. 20: L'articolo 3 della l.r. 73/2018 prevede il finanziamento di progetti di sperimentazione realizzati da comuni finalizzati a riqualificare spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale e/o caratterizzate da situazioni di particolare degrado. Il fenomeno della rarefazione e della desertificazione commerciale colpisce parti di aree urbane spesso di periferia, e i comuni delle aree interne anche a causa della riduzione della residenza (spopolamento). Lo scopo dell'intervento è quello di promuovere in via sperimentale forme di valorizzazione di questi spazi urbani favorendo la rigenerazione commerciale e produttiva, cioè l'insediamento di attività commerciali, piccolo- imprenditoriali, attività sociali, mediante la messa a disposizione di immobili, pubblici e privati, inutilizzati. La sperimentazione intende valorizzare e integrare forme d'intervento che la Regione nel tempo ha promosso (*start up house*, centri commerciali naturali, progetto PopUp, cooperative di comunità) coniugando le esigenze di migliorare il contesto urbano, favorire il contesto socio-economico di spazi urbani degradati, rivitalizzare borghi delle aree interne. La sperimentazione intende promuovere anche forme di economia di collaborazione nel contesto delle previsioni dell'articolo 110 del nuovo Codice del commercio. Allo stanziamento iniziale di euro 300.000,00 per l'anno 2019 e 300.000,00 per l'anno 2020 si aggiungono 200.000,00 euro su quest'ultima annualità, che viene quindi portata a 500.000,00, e autorizzati ulteriori 300.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Art. 21: Si tratta della rimodulazione dello stanziamento regionale, in via preliminare e propedeutica al reperimento del finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva per interventi da realizzare sulla viabilità regionale previsti dagli atti di programmazione regionale, per la successiva realizzazione, destinandovi un importo complessivo fino ad un massimo di euro 985.000,00 per gli anni 2020 e 2021 oltre alla somma di 367.847,00 per l'anno 2019.

Art. 22: Il contributo straordinario al Comune di Minucciano per l'implementazione degli itinerari ciclopeditoni del lago di Gramolazzo, non ricompreso fra quelli inseriti negli strumenti di programmazione in essere, disciplinato dall'articolo 11 della l.r. 73/2018, è incrementato di 100.000,00 con riferimento all'annualità 2021.

Art. 23: I lavori di riqualificazione della fortezza da Basso di Firenze sono affidati al Comune di Firenze in qualità di stazione appaltante. Gli stessi erano stati inizialmente programmati con un sviluppo temporale triennale ed hanno subito un rallentamento a causa dell'utilizzo dell'immobile per mostre ed eventi. Le risorse derivanti dalla alienazione di 1/12 della quota di proprietà della Fortezza da Basso Firenze alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Firenze (C.C.I.A.) sono state interamente incassate nell'esercizio finanziario 2019 e trattandosi di entrate di natura straordinaria vengono vincolate ai lavori di riqualificazione del complesso immobiliare. Originariamente era stato fornito dalla stazione appaltante un cronoprogramma di realizzazione dell'intervento su tre anni che attraverso il meccanismo del Fondo Pluriennale Vincolato consentiva di appostare le risorse sul triennio. Il d.lgs. 118/2011, Allegato 4/2, punto 5.4, dispone che il mantenimento del Fondo Pluriennale Vincolato sia possibile solo nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti due condizioni: 1) l'entrata sia stata accertata 2) la spesa sia stata interamente impegnata. Nel caso di non mantenimento del Fondo Pluriennale Vincolato il cronoprogramma deve essere revocato e le risorse confluiscono nell'avanzo di amministrazione. In questo caso dato il rallentamento del cronoprogramma dell'intervento viene proposto di revocare il Fondo Pluriennale Vincolato, mantenendo comunque il vincolo di destinazione delle risorse, le quali confluiranno interamente nel risultato di amministrazione come avanzo vincolato tra i vincoli formalmente attribuiti dall'ente utilizzabili secondo la tempistica di realizzazione dell'intervento in corso di definizione e nel rispetto dell'articolo 1, commi 897-899 della legge 145/2019.

Art. 24: La Regione, costituitasi parte civile nel processo per il disastro causato dal naufragio della nave Costa Concordia del 13 gennaio 2012, si è vista riconoscere in tale qualità una somma pari a

300.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno. La Giunta, su indicazione del comune che cura ed invia i relativi progetti, ha deciso di utilizzare questa somma per finanziare alcuni lavori da effettuarsi nel territorio del Comune di Isola del Giglio (dinanzi al quale è avvenuta la tragedia), e in particolare:

- a) la realizzazione di bagnetti pubblici e di info-point nell'edificio un tempo adibito a scuola elementare ed attualmente utilizzato per gli uffici della Polizia Municipale;
- b) il risanamento conservativo e la ristrutturazione dell'edificio denominato "La Delegazione";
- c) la realizzazione di un nuovo blocco di 24 loculi per tumulazione di feretri e 16 nicchie per urne cinerarie e/o ossarietti nel Cimitero di Giglio Castello e quella di 20 nicchie per urne cinerarie e/o ossarietti nel cimitero di Giglio Porto.

I lavori appena descritti saranno realizzati nel corso dell'anno 2020, per un importo complessivo totale pari a euro 300.000,00. Il contributo straordinario regionale pertanto finanzia completamente l'importo di spesa previsto per le sopra citate tre tipologie di intervento.

Art. 25: Con la presente norma si provvede unicamente all'aggiornamento della stima delle risorse da prevedere quali oneri di gestione delle misure di intervento oggetto dell'art. 26 della l.r. 73/2018, in conseguenza di una più approfondita quantificazione del fabbisogno necessario per la gestione delle misure di intervento di "Garanzia Toscana". Il comma 8 dell'articolo 26 infatti prevede a legislazione vigente una stima di risorse necessarie a tale titolo pari ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2019 e ad euro 2.000.000,00 per l'anno 2020. A fronte della revisione di tale stima nell'ambito della manovra di bilancio 2020/2022 (che passa da un totale di euro 3.500.000,00 ad un importo di euro 4.100.000,00 oltre ad interessare anche l'annualità 2021), con la presente norma si ritiene di adeguare sia l'importo stimato che l'articolazione temporale della spesa

Art. 26: In sede di esame della legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009) il Governo ha formulato un'osservazione su un capoverso del considerato 1 del preambolo, a fronte della quale il Presidente della Giunta ha assunto l'impegno, onde evitare una impugnazione, a cassare il periodo considerato. La Giunta aveva inizialmente inserito la modifica nella proposta di legge di manutenzione, il cui rinvio nell'approvazione consiliare ha suggerito, dato che l'impegno comincia a essere risalente, di anticiparne la sottoposizione al Consiglio.

Art. 27: nell'esame dell'articolo 13 della l.r. 19/2019 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021) che autorizzava la Giunta a all'acquisto di immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., indispensabile ed indilazionabile per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale rispetto alla prevista estinzione della garanzia fideiussoria autorizzata ai sensi delle ll.rr. 70/2005 e 77/2013, il settore legislativo Affari europei della Presidenza del Consiglio ha richiamato a una serie di cautele, fondate sul puntuale richiamo alle normative in materia di aiuti di Stato, e in particolare ha manifestato l'esigenza che l'operazione sia valutata alla luce del principio dell'operatore in una economia di mercato – MEOP (Market Economy Operator Principle). Il Presidente della Giunta ha assunto l'impegno, ritenuto soddisfacente dal Governo, di inserire questo richiamo nel preambolo della l.r. 19/2019, nel considerato riferito alla misura, che viene quindi con questo articolo adeguato. La Giunta aveva inizialmente inserito la modifica nella proposta di legge di manutenzione, il cui rinvio nell'approvazione consiliare ha suggerito, dato che l'impegno comincia a essere risalente, di anticiparne la sottoposizione al Consiglio.

Art. 28: L'articolo 16 della l.r. 19/2019 prevede la partecipazione regionale a un incentivo finalizzato a rilanciare e sviluppare la intermodalità nel trasporto delle merci via terra, denominato "Ferrobonus". La misura mira a correggere gli squilibri strutturali tra il trasporto stradale e il trasporto ferroviario di merci, rafforzando la catena del trasporto intermodale e trasbordato e

sviluppando il trasferimento modale del traffico merci dalla strada alla ferrovia, al fine ultimo di ridurre l'impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su strada, e costituisce una integrazione del fondo nazionale regolamentato con il Decreto Interministeriale (MIT-MEF) del 14 luglio 2017, n. 125, con il quale il Governo ha approvato il regolamento del cosiddetto "Ferrobonus" recante la individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi utili a rilanciare e sviluppare l'intermodalità ed in linea con gli indirizzi consolidati di politica europea dei trasporti. La dotazione finanziaria dell'incentivo statale ammonta a 20 milioni di euro all'anno per il triennio 2017-2019. Il regime di sostegno assume la forma di una sovvenzione finalizzata all'abbattimento dei costi esterni che il trasporto ferroviario permette di realizzare rispetto al trasporto stradale, in conformità a quanto stabilito al punto 107, lettera b) delle Linee Guida comunitarie per gli aiuti di stato alle imprese ferroviarie (2008/C 184/07), pubblicate sulla G.U.U.E. del 22/07/2008. Il decreto 125/2017 all'articolo 3, comma 4, stabilisce che anche le Regioni e le Province autonome possono destinare proprie risorse al fine di integrare le risorse stanziata a livello nazionale, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dei servizi ferroviari che interessano il proprio territorio, e a ciò appunto si è dato seguito con uno stanziamento che viene ora rimodulato secondo la seguente articolazione: euro 420.000,00 per l'anno 2020 ed euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il soggetto autorizzato dal Ministero per le infrastrutture e trasporti (MIT) alla gestione delle attività operative per l'istruttoria e la gestione dell'incentivo "Ferrobonus" è la società RAM (Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.)

Art. 29: Si incrementa di euro 50.000,00 per l'anno 2020 lo stanziamento volto a coprire oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 52/2019 (microcredito, abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia e concessione di contributi in conto interessi per alcuni comparti agricoli condizionati negativamente dall'andamento climatico).

Art. 30: Con il presente articolo si intende ridurre l'autorizzazione di spesa originariamente prevista dall'art. 6 della l.r. 57/2019 con la quale veniva prevista la costituzione di un fondo finalizzato a sostenere il processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico. L'autorizzazione di spesa viene pertanto ridotta di euro 500.000,00 nel 2020 e di euro 280.000,00 nel 2021, portando pertanto l'autorizzazione di spesa massima a 256.000,00 per il solo anno 2020. A ciò si aggiunge quanto previsto a legislazione vigente sull'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019/2021 e pari ad euro 106.000,00.

Art. 31: Si tratta della riduzione da 300.000,00 a 180.000,00 dell'importo stanziato dall'articolo 31 della l.r. 65/2019 per disincentivare il passaggio di mezzi pesanti ed ingombranti dalla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) negli anni 2019 e 2020, in relazione ai lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima strada regionale, favorendo il transito dei mezzi su percorsi autostradali, mediante contributi alle società autostradali interessate dai tracciati alternativi alla SGC FI-PI-LI in Toscana. La riduzione del tetto di spesa originariamente previsto deriva da un minor fabbisogno sulla base della convenzione definita con le società autostradali. La modifica prevede anche un adeguamento testuale della rubrica dell'articolo, cancellando la parola "contributi" in quanto non pertinente rispetto alla tipologia di spesa che la Regione va a sostenere.

Art. 32: L'articolo 33 della l.r. 65/2019 ha disciplinato l'estensione di agevolazioni riconosciute dalla Regione Toscana nei confronti dei mezzi pesanti che percorrono l'intera tratta dell'A11 compresa tra i vari caselli di entrata dell'area fiorentina fino al casello di uscita di Pisa nord, e la tratta dell'A12 da Pisa nord a Livorno, consistente nella riduzione del pedaggio previsto sulla citata tratta autostradale. Alla somma massima di euro 250.000,00 per l'anno 2019 da destinare alla Provincia di Pisa, previo accordo con gli enti interessati, quale contributo straordinario per il ripristino dei danni (anche in somma urgenza e garantendo le condizioni di sicurezza) eventualmente derivanti dalla riapertura al transito dei mezzi pesanti della sopradetta tratta provinciale della SP 3, si aggiungono ulteriori risorse pari a euro 500.000,00 per l'anno 2020.

Art. 33: La disposizione che si introduce con questo articolo ha la finalità di indicare le modalità con cui è reperita la copertura finanziaria delle spese inserite nella presente proposta di legge ovvero all'interno del complessivo equilibrio di bilancio così come rideterminato a seguito della contestuale proposta di legge di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Trattasi di un adeguamento del tutto formale che mira a recepire le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di referto sul Rendiconto 2018.

Art. 34: Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge se ne dispone la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.